

15

CAMERA DEI DEPUTATI

SESSIONE 1867

PROPOSTA DI LEGGE

presentata da *l* Deputato *Calucci*

nella tornata del 20. Mag^o 1867

OGGETTO

Uffizi che ammettono la lettura


2. 4 5. 6. 8. 9.

Uffizi che non l'ammettono

Data della lettura alla Camera 25. Maggio 1867.

" della sviluppo

" della presa in considerazione



Signore.

relativo

opio la interpellanza del mio amico Damiani, e dopo le dichiarazioni del Ministro Guardasigilli in ordine alla legge del 7 Luglio 1866 per la soppressione degli ordini religiosi, io mi veggio costretto dal più sacro dovere come cittadino e come Deputato di presentare alla Camera il seguente progetto di legge a modificazioni alla suddetta legge 1866; tanto più che le liti già pendenti verrebbero ad essere grandemente pregiudicate a danno della giustizia e della verità. Egli è pur un vero irrecusabile che spesso la bontà, l'efficacia, l'utilità e la giustizia di una legge si possano evitare degli errori e dei silenzi che l'attuazione sola può disvelare il bisogno di una giusta modifica.

La legge del 7 Luglio 1866 è una di quelle che con l'attuazione ci ha dimostrato l'urgente bisogno di vederla corretta: questa legge 7 luglio 1866, mentre onora grandemente il Parlamento Italiano che s'ispirava nei principi più veri della civiltà abolendo le corporazioni monastiche, ha poi senza volerlo condannati alla fame molti di coloro che vi appartenevano, privandoli di una pensione. Ciò non può essere

si sperimenta
 si accerta
 poche e andate
 in attuazione
 potrebbe non essere
 men probabile
 che con l'attuazione
 di questi

da noi più oltre sopportato: le loro grida sono giuste, fa d'uopo che riparassimo. - L'errore ed il silenzio della legge 7 Luglio 1866 stanno nell'art. 3. di detta legge, quindi mi propongo di notare saggialmente gli errori ed i vuoti che detto art. 3. presenta inesorabilmente.

La legge 7 Luglio 1866 accordava la pensione ai membri degli ordini e delle corporazioni e congregazioni religiose secolari e legatari, ma nulla concedeva ai membri appartenenti ai Conservatori e Pittori.

L'art. 1. sopprimeva tutti, e si prendeva bene di tutti.

L'art. 2. concedeva a tutti i diritti civili e politici, ma quando poi la legge viene con l'art. 3. a determinare le pensioni, esclude da questa parte di coloro che venivano soppressi con gli articoli precedenti 1. e 2. della legge.

Ne' ci è tutto: vi sono ancora nell'art. 3. errori ancor più gravi. Si dice che la pensione è dovuta a coloro che avessero fatto nello Stato regolare professione prima del 18 Gennaio 1864. Quando sono esclusi dal godimento della pensione non solo coloro che avessero fatta professione dopo il 18 Gennaio 1864, ma ancora quelli che anche prima del 18 Gennaio 1864 non avessero fatta regolare professione, e nello

Stato; e siccome le leggi civili degli antichi e dei regni stabilivano la età di 25 anni, così sono rimasti esclusi di pensione tutti coloro che ave^{ro}no ~~avessero~~ ^{professate} prima di detta epoca, come ~~altri~~ sono stati esclusi dalla pensione

Ad all'epoca
dell'abolizione

coloro che avessero fatto la loro professione fuori lo Stato, comunque oggi vi appartenessero.

Di più ancora l'art. 3° accorda la pensione a coloro che hanno fatto professione di voti solenni e perpetui, e che appartengono a case religiose esistenti nel Regno, e poi lo stesso art. 3° col secondo alinea discorrendo di professione con voti solenni e temporanei (condizioni non riconosciute dal diritto canonico) concede loro una pensione eguale a quella accordata ai laici.

Da ultimo l'art. 3° della legge 7 luglio 1866 quando parla delle persone cui va concessa la pensione si ferma a contemplare limitatamente i religiosi sacerdoti e le religiose coesiste, e poi dei laici, senza punto di verbo di coloro che o fossero Sudaconi o Diaconi, o che per proprio istituto non possono ascendere al Sacerdorio.

Ed ero in breve delineati gli errori ed i ^{voti} di cui è causa l'abrogazione dell'art. 3 legge 7 luglio 1866. In

Dico appena pochissime parole per meglio
giustificare questo mio disegno di legge.
Lo scopo eminente della legge 7 luglio
1866 fu quello di abolire tutte le
corporazioni monastiche: prendendosi i lo-
ro beni: dichiararli cittadini dello Stato
ed assicurare loro una sussistenza. Que-
sta sussistenza non poteva negarsi an-
che agli ordini mendicanti comunque
non lasciassero beni. Dico che la pen-
sione concessa è troppo, ma troppo scar-
sa: quando io veggio darsi ad un frate
90 franchi all'anno, io rabbrivisco.
Io aborro le istituzioni monastiche, ma
rispetto l'uomo coverta da quelle tane:
il cittadino si giudica, ma non si oltrag-
gia, nessun codice condanna l'uomo
alla fame; ma su di ciò io non rinven-
go stia pur fermo l'assegnamento indicato
dalla legge, e per ragioni più gravi passo
oltre. - La soppressione ha colpito
tutti i beni si è fatto con gli art. 1° e 2° detta
legge; ma a voler essere giusti conviene che
l'art. 3° non faccia distinzione alcuna
in armonia dei due articoli precedenti: tutti
debbono aver la pensione con tre sole gra-
dazioni - possidenti - mendicanti - laici
ed accordar loro l'assegnamento indicato
in detto art. 3°

58

Quindi doversi escludere la distinzione tra coloro che
non hanno fatto professione con voti perpetui o
temporanei, solenni o semplici. E scinder
Itanto più che il perpetuo in-clude il solenni-
ne come il to o fuori, bastando che all'epoca dell'a-
temporaneo abolizione appartenevano a Case esistenti
escluderli so-
berne nel Regno, essendo sufficiente che ciascun
aveva professato secondo il proprio istitu-
to, come ancora in quell'età permessa dalle
leggi canoniche.

Anche quando si fosse di coloro, come vi so-
no che si sono allontanati dalle leggi civi-
li, pur nondimeno prendendo in considerazione
il fatto compiuto - l'acquiescenza de' cessati
governi, la prescrizione, l'umanità noi ab-
biamo l'obbligo di soccorrerli. Dopo l'abo-
lizione, essi son nostri fratelli, li abbiamo fat-
ti cittadini, e ciò anche politicamente pur non
averli nemici, e perchè gli avversarii nostri ~~non~~
^{si persuadono} ~~faciano~~ che se noi aboliamo le corporazioni
monastiche, non siamo disumani, nè meno
religiosi di loro, ma ^{però} della vera religione, e
non ~~con~~ ^{di quell'}atti superstiziosi e fanatici.

Vi sono degli ordini come degli Spittipini ed
altri che per proprio istituto non fanno voti
solenni e perpetui; che perciò essi non erano
ordini monastici? Che per ciò lo Stato non
ha preso i loro beni?

Vi sono di coloro che per proprio istituto come

15
i Ceatini hanno l'obbligo di andare a fare
la loro professione in Roma, che per
li escluderemo dalla pensione?

E diremo noi che la Roma non è la
nostra vera capitale italiana?

Vi sono di coloro che per proprio istituto non pos-
sono ascendere alla dignità Sacerdotale co-
me gli Ignorantelli, i Fate Bene o fratelli,
che per noi riterremo costoro come semplici
laici, quando tra loro vi è pure un ordine
gerarchico tra padri e serventi.

Vi sono di coloro, che, o per malattia, o perche perse-
guitati dai loro superiori e spesso per cause pro-
fane, o infine coloro che nel 1860 sentendo
anch'essi la voce di patria corsero tra le
file dei combattenti per liberare la patria
comune, escluderemo noi costoro dalla pensione
sol perche materialmente non si trovavano
appartimenti alle case religiose dello Stato?
Io credo che tale un dirigo ci farebbe onta?

Vi sono di coloro che all'epoca della soppressione
si trovavano insigniti degli ordini sacri,
e potremo noi dire che costoro non essen-
do sacerdoti siano esclusi dalla pensione?

L'umanità e la morale rispondono -
No!

Infine l'art. 3° esclude coloro che avefanno
fatta professione dopo il 18 Gennaio 1861.

ciò non è giusto, poiché non essendovi una legge^{si}
che avesse proibita qualunque professione sino
al 7 Luglio 1866, conviene rispettare anche
coloro che avessero professato dopo il 18 Sommo 1864.
Conviene che questi frati erano ben consapevoli
delle passime leggi abolitive, ciò non pertanto,
non dobbiamo condannarli alla fame. Soventi
lat. memico frate, la ~~frate~~^{vera} migliore è la generosità? E
noi che spesso siamo accusati di irreligione,
mentre sotto il loro abito, non vorremmo es-
ser mai, poiché lungi i frati di attuare
lo scopo che fu pur eminentemente nella pri-
ma loro origine - la povertà ad imitazione di
Cristo, si allontanarono del tutto, pur non
dimeno noi dobbiamo far le leggi che non
si oppongano ai principi veramente libera-
li ed umanitari. beninteso però che la pensio-
ne dev'esser negata ai membri di quelle
case religiose che perdettero la civile esisten-
za in forza di leggi anteriori di soppres-
sioni e che dopo la pubblicazione di esse
leggi, osarono di fare la loro professione mo-
nastica.

È perciò che con fiducia domando l'appro-
vazione del seguente disegno di legge.

Art. 1°

L'art. 3 della legge 7 luglio 1866 N. 3036 per
la soppressione degli ordini e corporazioni

religiose viene modificato come appresso.

Art. 2°

Di membri degli enti morali contemplati nell'art. 1° i quali avessero fatto professione religiosa conformemente alla regola del proprio istituto, e che alla pubblicazione della suddetta legge appartenevano canonicamente e giuridicamente a case religiose esistenti nel Regno è concesso un annuo assegnamento.

1° per religiosi, sia sacerdoti, sia iniziati al chiericato, ma che però avessero raggiunto il subdiaconato, o che per proprio istituto non potevano ascendere al sacerdozio, e per le religiose coriste di ordini possidenti di L. 600 se nel giorno della pubblicazione di quella legge 7 Luglio 1866 hanno ora 60 anni compiuti.

L. 480 se hanno da 40 a 60 anni

L. 380 se hanno meno di 40 anni

2° per laici e conversi di ordini possidenti di

L. 300 da 60 anni in su

L. 240 da 40 ai 60 anni

L. 200 se hanno meno di 40 anni

3° per religiosi, sia sacerdoti, sia iniziati al chiericato come sopra e per le religiose

54

coriste di ordini mendicanti soppressi con que-
sta e con altre leggi precedenti, purchè la
professione religiosa sia stata emessa in
epoca anteriore alle rispettive leggi di
soppressione -

Art. 250

1.^o per i laici e converse di ordini mendicanti,
di

Art. 144 dell'età dei 60 anni in su

Art. 96 se hanno meno di 60 anni

Agli inserienti e alle inserienti addetti da un
decennio ad un convento esistente nel Re-
gno sarà accordato per una sola volta
un sussidio di L. 100. - a quelli che vi
sono addetti da un triennio, un sussi-
dio di L. 50.

Art. 3.

La presente legge avrà effetto retro atti-
vo a far tempo dal 1.º luglio 1866.